

***IL PIANO TRANSIZIONE 5.0:  
Strategie e Soluzioni con  
Federesco ed Ernst & Young  
-Sala Auditorium GSE-***

***Incentivi e Finanziamenti per le Imprese  
nel Piano Transizione 5.0***


**ENERGIE  
IN MOVIMENTO**



# Ruolo del GSE nell'attuazione del PNRR

Il GSE ricopre il ruolo di soggetto «attuatore» di diverse iniziative del PNRR nella titolarità del MASE, del MASAF e del MIMIT. In particolare il GSE gestisce **8 Misure PNRR**, per un totale di risorse di circa **14,8 mld EUR**.

RISORSE PNRR [EUR mld]



# CARATTERISTICHE E DESTINATARI DELLA MISURA 1/1



La Misura consiste in un'**agevolazione sotto forma di credito d'imposta** proporzionale alla spesa sostenuta per nuovi investimenti in strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, effettuati nel biennio 2024-2025 nell'ambito di **progetti di innovazione che conseguono una riduzione dei consumi energetici** delle strutture produttive o dei processi produttivi.



Possono beneficiare del contributo **tutte le imprese residenti e le stabili organizzazioni con sede in Italia**, a prescindere dalla forma giuridica, dal settore economico, dalla dimensione e dal regime fiscale adottato per la determinazione del reddito d'impresa.

Il credito d'imposta può essere riconosciuto, in alternativa alle imprese, alle **società di servizi energetici (ESCO)** certificate da organismo accreditato per i progetti di innovazione effettuati presso l'azienda cliente.

La norma disciplina **casi specifici di esclusione** (art. 38, comma 3), quali situazioni di difficoltà finanziaria dell'impresa o l'applicazione di sanzioni interdittive.

È richiesto inoltre il rispetto delle norme sulla sicurezza e i contributi previdenziali.

# INTERVENTI AMMISSIBILI 1/9



Concorrono alla **base di calcolo per la determinazione del credito d'imposta** gli investimenti e le spese relativi a:

## 1. BENI MATERIALI E IMMATERIALI TECNOLOGICAMENTE AVANZATI

I beni devono essere **interconnessi al sistema aziendale** di gestione della produzione **o alla rete di fornitura** e **generare una riduzione dei consumi** energetici secondo quanto specificato nelle slide successive.

Nello specifico, sono agevolabili:

- **Beni funzionali alla transizione tecnologica e digitale** secondo il modello «Industria 4.0» (**All. A**, Legge 232/2016);
- **Beni immateriali** (software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni) connessi a investimenti in beni materiali «Industria 4.0» (**All. B**, Legge 232/2016).

L'Allegato B, inoltre, è ampliato prevedendo l'ammissibilità di:

- ! ○ software, sistemi, piattaforme o applicazioni per l'intelligenza degli impianti che garantiscono la raccolta, l'elaborazione dei dati e il monitoraggio continuo dei consumi;
- i software relativi alla gestione di impresa se acquistati unitamente ai beni di cui sopra.

# INTERVENTI AMMISSIBILI 2/9



Concorrono alla **base di calcolo per la determinazione del credito d'imposta** gli investimenti e le spese relativi a:

## 2. BENI MATERIALI PER AUTOPRODUZIONE E AUTOCONSUMO DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI

Nell'ambito dei progetti di innovazione sono inoltre agevolabili i **beni materiali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa finalizzati all'autoproduzione di energia** da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo, a eccezione delle biomasse, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell'energia prodotta.



Per quanto riguarda gli **impianti fotovoltaici**, l'incentivo è limitato ai soli impianti basati su pannelli prodotti negli Stati membri dell'Unione europea con efficienza pari ad almeno il 21,5%.  
È inoltre prevista la **maggiorazione del 30% del costo per l'acquisto di pannelli fotovoltaici con moduli di tipo a)** (ex art. 12, DL 181/2023) e del **40% e 50%** per i pannelli fotovoltaici con moduli di **tipo b) e c)**.

# INTERVENTI AMMISSIBILI 3/9



Concorrono alla **base di calcolo per la determinazione del credito d'imposta** gli investimenti e le spese relativi a:

## 3. FORMAZIONE DEL PERSONALE NELL'AMBITO DI COMPETENZE UTILI ALLA TRANSIZIONE DEI PROCESSI PRODUTTIVI

Le spese per la formazione del personale sono ammissibili a condizione che:

- siano finalizzate all'**acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti** per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi;
- rientrino nel **limite del 10% degli investimenti effettuati** nei beni strumentali;
- non superino, in ogni caso, il limite massimo di 300 mila euro.

Le spese devono inoltre essere necessariamente erogate da **soggetti esterni all'impresa**, con riferimento a percorsi di **durata non inferiore a 12 ore**, anche nella modalità a distanza, che prevedano il sostenimento di un **esame finale** con attestazione del risultato conseguito.

I **percorsi di formazione** possono avere ad oggetto i moduli afferenti agli ambiti formativi individuati nell'**Allegato 2** al Decreto interministeriale 24 luglio 2024, e devono includere almeno un modulo formativo di durata non inferiore a 4 ore per le competenze nelle **tecnologie rilevanti per la transizione energetica dei processi produttivi** e almeno un modulo formativo di durata non inferiore a 4 ore per le competenze nelle **tecnologie rilevanti per la transizione digitale dei processi produttivi**.

## INTERVENTI AMMISSIBILI 4/9

Sono abilitati all'erogazione delle attività di formazione:

- **soggetti accreditati** per lo svolgimento di attività di formazione finanziata presso la Regione o Provincia autonoma in cui l'impresa ha la sede legale o la sede operativa;
- **università**, pubbliche o private, ed **enti pubblici di ricerca**;
- **soggetti accreditati** presso i fondi interprofessionali secondo il **regolamento CE 68/01** della Commissione del 12 gennaio 2001;
- **soggetti in possesso della certificazione di qualità** in base alle vigenti disposizioni **Uni EN ISO 9001 settore EA 37**;
- **centri di competenza ad alta specializzazione** di cui all'articolo 1, comma 115, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;
- **European Digital Innovation Hubs e Seal of Excellence** selezionati a valle della gara ristretta europea di cui alla decisione della Commissione C/2021/7911 e definiti dall'articolo 16 del regolamento (UE) 2021/694 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Programma Europa Digitale per il periodo 2021-2027;
- gli **Istituti Tecnologici Superiori (ITS Academy)**.

## INTERVENTI AMMISSIBILI 5/9

Al fine di garantire il rispetto del principio di non arrecare un danno significativo all'ambiente – DNSH (art. 17 regolamento UE n. 852/2020), non sono in ogni caso agevolabili gli investimenti destinati ad:

a. attività direttamente connesse ai combustibili fossili; compreso l'uso a valle, ad eccezione:

1. di attività per i quali l'uso a valle di combustibili fossili è temporaneo e tecnicamente inevitabile per la tempestiva transizione verso un funzionamento degli stessi senza combustibili fossili;
2. delle macchine mobili non stradali, come definite dal Regolamento Europeo 2016/1628, e dei veicoli agricoli e forestali, come definiti dal Regolamento UE 2013/167, per i quali l'utilizzo di combustibili fossili è temporaneo e tecnicamente inevitabile. L'acquisto di tali beni è consentito solo se funzionale al passaggio da un veicolo con motore Stage I o precedente ad uno con motore Stage V secondo i parametri definiti dai rispettivi regolamenti.




## INTERVENTI AMMISSIBILI 6/9

Al fine di garantire il rispetto del principio di non arrecare un danno significativo all'ambiente – DNSH (art. 17 regolamento UE n. 852/2020), **non sono in ogni caso agevolabili** gli investimenti destinati ad:

b. attività nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (ETS) che generano emissioni di gas a effetto serra previste non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento, ad eccezione dei progetti di innovazione che:

1. non hanno un impatto diretto sui consumi energetici relativi a flussi di fonte che rientrano nel piano di monitoraggio della CO2 dell'attività d'impresa;
2. hanno un impatto diretto sui consumi energetici relativi a flussi di fonte che rientrano nel piano di monitoraggio della CO2 dell'attività d'impresa, a condizione che le emissioni dirette di gas ad effetto serra previste al completamento del progetto di innovazione siano inferiori alle emissioni consentite a titolo gratuito nell'esercizio di riferimento del medesimo progetto. Qualora l'attività di innovazione supportata porti a emissioni di gas a effetto serra previste al completamento del progetto che non siano significativamente inferiori ai pertinenti parametri di riferimento, deve essere fornita una spiegazione dei motivi per cui ciò non è possibile;



## INTERVENTI AMMISSIBILI 7/9

Al fine di garantire il rispetto del principio di non arrecare un danno significativo all'ambiente – DNSH (art. 17 regolamento UE n. 852/2020), **non sono in ogni caso agevolabili** gli investimenti destinati ad:

c. attività connesse a **discariche di rifiuti, inceneritori** e impianti di **trattamento meccanico biologico**, a eccezione:


- 
1. per le attività connesse agli inceneritori, degli investimenti in impianti adibiti esclusivamente al trattamento di rifiuti pericolosi non riciclabili e ad impianti esistenti se il progetto di innovazione, potendone fornire prova per ciascun bene, sia teso ad aumentare l'efficienza energetica, catturare i gas di scarico per lo stoccaggio o l'utilizzo, o recuperare i materiali da residui di combustione, e solo se i medesimi progetti non determinino un aumento della capacità di trattamento dei rifiuti dell'impianto o un'estensione della sua durata di vita;
  2. per le attività connesse agli impianti di trattamento meccanico biologico esistenti se il progetto di innovazione, potendone fornire prova per ciascun bene, sia teso ad aumentare l'efficienza energetica o migliorare le operazioni di riciclaggio dei rifiuti differenziati al fine di convertirle nel compostaggio e nella digestione anaerobica di rifiuti organici, e solo se i medesimi progetti non determinino un aumento della capacità di trattamento dei rifiuti dell'impianto o un'estensione della sua durata di vita.

## INTERVENTI AMMISSIBILI 8/9

Al fine di garantire il rispetto del principio di non arrecare un danno significativo all'ambiente – DNSH (art. 17 regolamento UE n. 852/2020), **non sono in ogni caso agevolabili** gli investimenti destinati ad:

- d. attività il cui **processo produttivo genera un'elevata dose di rifiuti speciali pericolosi** (reg. (UE) n. 1357/2014 della CE) e il cui smaltimento a lungo termine potrebbe causare un danno all'ambiente, ad eccezione dei progetti di innovazione che:
1. non comportano un incremento dei rifiuti speciali pericolosi generati per unità di prodotto;
  2. generano rifiuti speciali pericolosi destinati alle operazioni di recupero o smaltimento, rispettivamente, da R1 a R12 e da D1 a D12, come definiti dagli allegati B e C nella parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
  3. sono volte a siti industriali che non producono più del 50 per cento in peso di rifiuti speciali pericolosi destinati allo smaltimento, ad eccezione dell'operazione di incenerimento come definita alla voce D10 dell'allegato B nella parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
  4. sono inerenti a siti industriali che negli ultimi cinque anni hanno comunicato per non più di due annualità il superamento dei limiti previsti nell'ambito della produzione di rifiuti pericolosi nell'ambito della Comunicazione "Pollutant Release and Transfer Registers" (PRTR).

## INTERVENTI AMMISSIBILI 9/9



**Non sono in ogni caso agevolabili** gli investimenti destinati ad:

Investimenti in **beni gratuitamente devolvibili** delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell'energia, dell'acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento dei rifiuti.

# AMMONTARE E CUMULO DEL CREDITO D'IMPOSTA 1/2



Il credito d'imposta Transizione 5.0 è riconosciuto a **condizione che si realizzi una riduzione dei consumi energetici** di almeno il 3% per la struttura produttiva o, in alternativa, di almeno il 5% del processo interessato dall'investimento. L'ammontare del credito d'imposta varia in relazione alla quota d'investimento e alla riduzione dei consumi.

	% DI RIDUZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI		
QUOTE DI INVESTIMENTO	Struttura Produttiva: 3-6% Processo interessato: 5-10%	Struttura Produttiva: 6-10% Processo interessato: 10-15%	Struttura Produttiva: oltre 10% Processo interessato: oltre 15%
Fino a 10 milioni di euro	35%	40%	45%
Da 10 a 50 milioni di euro	5%	10%	15%

La normativa prevedeva inizialmente 3 fasce di aliquote. Legge di bilancio 2025 ha unificato le prime due fasce (fino a 2,5 milioni e da 2,5 a 10 milioni di euro) in un unico scaglione che comprende gli investimenti fino a 10 milioni di euro, al quale si applicano le aliquote del 35%, 40% e 45% precedentemente previste per la sola prima fascia.

## AMMONTARE E CUMULO DEL CREDITO D'IMPOSTA 2/2

La norma e la successiva **legge di bilancio 2025** disciplinano le fattispecie di cumulabilità e non cumulabilità del beneficio. In particolare:



Il credito d'imposta è **cumulabile con altre agevolazioni finanziate con risorse nazionali** che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'IRAP, **non porti al superamento del costo sostenuto.**

La Legge di Bilancio 2025 ha esteso le possibilità di cumulo dell'agevolazione, **consentendo la cumulabilità con il credito d'imposta ZES** e introducendo la **possibilità di cumulo con tutte le agevolazioni, incluse quelle finanziate con fondi europei**, a condizione che **il sostegno non copra le medesime quote di costo dei singoli investimenti del progetto di innovazione.**



Il credito d'imposta **non** è cumulabile con i crediti previsti dal **Piano Transizione 4.0.**

# MECCANISMI DI UTILIZZO DEL BENEFICIO 1/3

## FRUIZIONE IN COMPENSAZIONE

Il credito d'imposta riconosciuto è **utilizzabile esclusivamente in compensazione** nel modello F24 presentato tramite i servizi telematici offerti dall'Agenzia delle Entrate, entro la data del 31/12/2025, decorsi 5 giorni dalla regolare trasmissione dei dati all'Agenzia delle Entrate da parte di GSE.

L'eventuale credito non ancora utilizzato alla data del 31/12/2025 è riportato in avanti ed è utilizzabile in 5 quote annuali di pari importo.

## VINCOLI DI UTILIZZO

Il credito d'imposta utilizzato in compensazione:

- **non deve eccedere l'importo prenotato** in fase di presentazione del progetto di innovazione, pena lo scarto dell'operazione di versamento;
- **non può formare oggetto di cessione o trasferimento**, neanche all'interno del consolidato fiscale;
- **non concorre alla formazione del reddito**, nonché della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, e non rileva ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109, comma 5, del TU di cui al DPR 917/1986.

## MECCANISMI DI UTILIZZO DEL BENEFICIO 2/3

L'agevolazione è **subordinata alla presentazione di certificazioni** da parte di un valutatore indipendente, le cui modalità, termini di trasmissione e contenuto sono individuati dal Decreto Interministeriale 24 luglio 2024.

### CERTIFICAZIONI NECESSARIE

- a) «**Ex ante**», attestante la riduzione dei consumi energetici conseguibile mediante gli investimenti progettati;
- b) «**Ex post**», attestante l'effettiva realizzazione degli investimenti in conformità alla certificazione ex ante e l'avvenuta interconnessione alla rete produttiva/di fornitura.

Per le PMI le spese di certificazione sono riconosciute in aumento del credito di imposta fino a 10.000 €.

### SOGGETTI ABILITATI PER LA VALUTAZIONE

- i. Gli **Esperti in Gestione dell'Energia (EGE)** certificati da organismo accreditato (UNI CEI 11339);
- ii. Le **Energy Service Company (ESCO)** certificate da organismo accreditato (UNI CEI 11352).
- iii. Gli **ingegneri** iscritti nelle sezioni A e B dell'albo professionale, nonché i **periti** industriali e i periti industriali laureati iscritti all'albo professionale nelle sezioni "*meccanica ed efficienza energetica*" e "*impiantistica elettrica ed automazione*", con competenze e comprovata esperienza nell'ambito dell'efficienza energetica dei processi produttivi.

# MECCANISMI DI UTILIZZO DEL BENEFICIO 3/3

## ONERI DI TENUTA DOCUMENTALE

I soggetti che si avvalgono del credito d'imposta devono conservare, pena la revoca del beneficio:

- **la documentazione necessaria a dimostrare l'effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili** (fatture, documenti di trasporto, altri documenti relativi all'acquisizione dei beni agevolati devono contenere l'espresso riferimento alle disposizioni di cui al presente articolo);
- **la certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti** che dimostri l'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile.



Per le **imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti**:

- ✓ la certificazione è rilasciata da un **revisore legale dei conti** o da una società di revisione legale dei conti iscritti nella sezione A del registro di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.
- ✓ le **spese sostenute** per adempiere all'obbligo di certificazione della documentazione contabile sono riconosciute in **aumento del credito d'imposta per un importo non superiore a 5.000 euro**, fermi restando, comunque, i limiti massimi di fruibilità del credito d'imposta.

La Legge di Bilancio 2025 ha inoltre introdotto due rilevanti semplificazioni procedurali:

## 1. Introduzione del comma 9-bis, art. 38, DL 2 marzo 2024, n. 19: SOSTITUZIONE MACCHINARI OBSOLETI

Per la **sostituzione di macchinari che hanno terminato da oltre 24 mesi il periodo di ammortamento**, è stata prevista l'**esenzione dal calcolo del risparmio energetico** conseguito, con **applicazione dei parametri previsti per il primo scaglione** di riduzione dei consumi energetici, a condizione che il nuovo bene:

- Sia caratterizzato da un **miglioramento dell'efficienza energetica verificabile sulla base di quanto previsto da norme di settore ovvero di prassi**
  - Il miglioramento dell'efficienza energetica può essere documentato attraverso evidenze prodotte dai costruttori o da altri soggetti competenti, basate su metodologie standardizzate e riconosciute a livello internazionale.
- Posseda **caratteristiche tecnologiche analoghe** al bene che sostituisce
  - Per "caratteristiche tecnologiche analoghe" si intende la capacità del nuovo bene di realizzare processi di trasformazione o creazione di valore simili a quelli del bene sostituito, anche attraverso tecnologie più avanzate. La presenza di funzionalità aggiuntive che migliorano l'efficienza energetica o la produttività non pregiudica l'accesso alla semplificazione. Inoltre, non esistono vincoli relativi a dimensioni, potenza o altre caratteristiche tecniche tra il bene obsoleto e quello sostitutivo.

## 1. Introduzione del comma 9-bis, art. 38, DL 2 marzo 2024, n. 19: SOSTITUZIONE MACCHINARI OBSOLETI

- Per accedere alla semplificazione di cui al comma 9-bis, è necessario fare riferimento **all'ammortamento fiscale** dei beni, non a quello civilistico. L'eventuale rivalutazione fiscale del bene non rileva ai fini del requisito dei 24 mesi di ammortamento.
- Per i **beni inizialmente acquisiti in leasing** e successivamente riscattati, la semplificazione del comma 9-bis è applicabile se sono trascorsi **8 anni** dalla data del verbale di consegna e collaudo del contratto di leasing, calcolati a partire dall'anno fiscale precedente alla data di avvio dell'investimento.
- L'impresa deve comunque presentare le certificazioni **ex ante** ed **ex post** e calcolare il risparmio assoluto in termini di TEP equivalenti.
- Il bene obsoleto non deve necessariamente essere rottamato.
- E' facoltà dell'impresa dimostrare una contribuzione al risparmio energetico superiore alle percentuali di riduzione dei consumi energetici previste per il primo scaglione (Struttura produttiva: 3-6%; Processo interessato: 5-10%).


La Legge di Bilancio 2025 ha inoltre introdotto due rilevanti semplificazioni procedurali:

## 2. Introduzione del comma 9-ter, art. 38, DL 2 marzo 2024, n. 19: BENI 4.0 ACQUISTATI TRAMITE «ENERGY PERFORMANCE CONTRACT»

Per i **beni 4.0 acquisiti tramite contratto EPC (Energy Performance Contract) con una ESCo**, è stato stabilito il riconoscimento automatico dell'efficientamento energetico con applicazione dei parametri previsti per il **primo scaglione** di riduzione dei consumi energetici nei casi di progetti di innovazione nel quale sia espressamente previsto l'impegno a conseguire il raggiungimento di una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale non inferiore al 3 per cento o, in alternativa, una riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall'investimento non inferiore al 5 per cento.

∴ ! < xó ,

## Risorse disponibili – Contatore presente sul sito GSE



■ Risorse disponibili: **€ 5.307.501.940,84** di € 6.237.000.000,00

■ Risorse prenotate per i progetti non ancora completati € 888.034.543,31

■ Risorse utilizzate per progetti completati € 41.463.515,86